

Art. 6

Introduzione dell'articolo 24 bis nel regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 (Agrinidi)

1. Dopo l'articolo 24 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 è aggiunto il seguente:

"Art. 24 bis (Agrinidi)

1. Nell'ambito dei servizi educativi relativi alla fascia di età dai 3 mesi ai 3 anni è istituito, in via sperimentale e per un quinquennio dall'entrata in vigore della presente disposizione, il servizio educativo agrinido.

2. L'agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da una azienda agricola destinata ad ospitare l'utenza dei nidi o dei micronidi tradizionali, ma realizzata all'interno di spazi verdi agricoli utilizzabili dai bambini per un percorso educativo dedicato. L'agrinido comprende edifici e spazi aperti, comunque in grado di rispondere alle diverse esigenze dei bambini. L'azienda agricola per esercitare l'attività di agrinido garantisce il possesso dei requisiti tecnico-strutturali e funzionali, organizzativi e professionali.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale definisce le concrete modalità della sperimentazione e, ai sensi dell'articolo 28, i requisiti specifici del servizio "agrinido".